

**CORSO DI LAUREA PER
ESPERTI NEI PROCESSI FORMATIVI**

Classe XVIII – Scienze dell'educazione e della formazione

REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di laurea per Esperti nei processi formativi, Classe XVIII – Scienze dell'educazione e della formazione, istituito presso l'Università degli Studi di Verona a partire dall'A.A. 2001/2002. A partire da tale anno accademico sono attivati tutti e tre gli anni previsti per il Corso di laurea.

Art. 2. Obiettivi formativi

Il Corso di laurea per Esperti nei processi formativi ha l'obiettivo di offrire un insieme integrato di conoscenze, di abilità e di competenze, inerenti la professione di formatore. Per raggiungere questo obiettivo, il Corso di laurea si propone di fornire:

- conoscenze fondamentali nell'ambito delle scienze della natura, dell'uomo e della società, relative ad una formazione teorica, storica, epistemologica e metodologica delle problematiche dell'organizzazione e della gestione di gruppi umani complessi, con particolare riguardo al mondo degli adulti, del lavoro e dei servizi;
- abilità progettuali finalizzate allo sviluppo della capacità degli individui di costruire progetti formativi mirati, tesi a conoscere e a valorizzare le risorse umane presenti nelle organizzazioni;
- competenze operative e gestionali, motivate dalla sintesi di conoscenze e abilità, rafforzate attraverso l'esperienza di tirocinio, e finalizzate ad assicurare prestazioni efficaci nel mondo delle professioni e dei servizi.

Altre competenze da formare: la capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta o orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; la capacità di usare strumenti per la comunicazione e l'informazione.

Ai fini indicati, il curriculum del Corso di laurea per Esperti nei processi formativi comprende in ogni caso:

- attività finalizzate a garantire le adeguate conoscenze di base;
- si qualifica al fine di perseguire gli obiettivi indicati nel campo della formazione;
- prevede, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligatorietà di tirocini formativi presso aziende di produzione e di servizi, presso organismi associativi di categoria, presso istituzioni pubbliche e private, in strutture della pubblica amministrazione, in organismi di assistenza anche appartenenti al "Privato sociale", oltre a soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Art. 3. Quadro generale delle attività formative

I corsi hanno durata triennale con un numero complessivo di esami non superiore a 32. Nel corso dei tre anni saranno impartiti insegnamenti teorici, con esercitazioni pratiche, insegnamenti a scelta dello studente ed altre attività didattiche e formative per complessivi 180 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU), secondo la ripartizione di 60 CFU per anno.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (ad esempio attività formative di laboratorio o seminariali).

Il corso comprende almeno 10 CFU, pari ad almeno 250 ore, di tirocinio professionale, da svolgersi presso organizzazioni pubbliche e private (aziende sanitarie, cooperative di servizi, scuole, centri di formazione, etc.).

Art. 4. Requisiti per l'accesso

La preparazione iniziale e le conoscenze per l'accesso al Corso di laurea sono quelle fornite da qualsiasi diploma. Le matricole possono partecipare ad un incontro di orientamento organizzato dalla Facoltà di Scienze della formazione nel mese di settembre, con la possibilità per lo studente di verificarsi con una serie di test autovalutativi, il cui esito resta comunque non vincolante. Gli esiti di tali prove produrranno indicazioni relative alla facilità di percorrere con successo l'iter formativo del Corso di laurea.

Art. 5. Manifesto degli studi

Il Manifesto degli studi definisce l'articolazione degli insegnamenti e determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività formativa. L'articolazione delle attività formative è disegnata in base alla Tabella di conformità alla Classe XVIII – Scienze dell'educazione e della formazione (vedi Tabella al paragrafo 5.1, alla fine del regolamento), che ripartisce i crediti tra gli ambiti e i settori scientifico disciplinari previsti nella Classe XVIII – Scienze dell'educazione e della formazione.

Il Manifesto degli studi determina annualmente la ripartizione degli insegnamenti nel Piano degli Studi del Corso di laurea per Esperti nei processi formativi (vedi Tabella al paragrafo 5.2), secondo quanto stabilito dal presente regolamento nel quadro dettagliato delle attività formative, in modo da rispettare la attribuzione dei crediti alle diverse tipologie di attività formative del corso di studi. Fatto salvo quanto previsto dal presente ordinamento didattico del corso di studio, l'articolazione del Manifesto è suscettibile di modifiche nella fase di programmazione annuale della didattica per quanto riguarda la ripartizione degli insegnamenti nei periodi di studio, l'attivazione di eventuali esercitazioni, corsi di laboratorio, seminari, tirocini, stage coordinati ai corsi già previsti e l'eventuale attivazione di

corsi complementari a scelta dello studente. In particolare il Consiglio di Facoltà determina annualmente il quadro generale delle discipline entro cui lo studente può esercitare scelte, eventuali sbarramenti ed eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti. Queste informazioni sono parte integrante il Manifesto degli studi.

Art. 6. Modalità di svolgimento della didattica

Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:

- Lezioni frontali
- Esercitazioni
- Attività di Tutorato
- Seminari
- Attività di lezione in teledidattica
- Attività di laboratorio
- Tirocinio e stage

I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno indicate dai docenti responsabili delle singole attività formative prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente note tramite pubblicazione nella *Guida* e nella *pagina WEB* della Facoltà.

Art. 7. Attività didattica

L'anno accademico inizia il 1.10 e termina il 30.09 dell'anno successivo. I corsi d'insegnamento possono essere annuali o semestrali (Primo semestre: dal 1 ottobre al 12 gennaio; Secondo semestre: dal 17 febbraio al 25 maggio). I due semestri sono poi suddivisi entrambi in due semestri brevi. Tutti gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea si svolgono attraverso lezioni, seminari ed esercitazioni. Le lezioni sono tenute in ore settimanali collocate in almeno due giorni distinti della settimana, secondo quanto comunicato agli studenti mediante affissione all'albo. Nella predisposizione dell'orario si terrà conto dell'esigenza che sia assicurata agli studenti una adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio. Ciascun titolare di insegnamento è tenuto a svolgere le lezioni e ad annotarle nell'apposito registro, indicando data, ora e argomento dell'attività svolta ed apponendo la sua firma. Al termine del corso, il registro deve essere consegnato al Preside di Facoltà. In caso di assenza, debitamente certificata secondo le norme vigenti per il pubblico impiego, il docente deve avvertire tempestivamente il C.C.L. e comunicare, al più presto, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

Art. 8. Tirocini e stage

Le attività di tirocinio e stage sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifici che d'interesse professionale. Tali attività si svolgono in Aziende ed Enti accreditati presso l'Ateneo, sotto la diretta responsabilità di un singolo docente. Alle attività di tirocinio sono attribuiti n. 10 CFU (pari a 250 ore) estensibili sino a 12 CFU (pari a 300 ore).

Art. 9. Esami di profitto

Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva (giugno – luglio), autunnale (settembre) ed invernale (da metà gennaio a metà febbraio); ognuna prevede due appelli. Durante il periodo di esami della sessione invernale le lezioni, sia semestrali che annuali, tacciono. Le date degli esami possono essere variate, ma non anticipate, solo con l'autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti. Ciascun insegnamento previsto nel piano didattico si conclude con un esame, che lo studente sostiene, negli appelli previsti dal calendario accademico della Facoltà, alla presenza di una Commissione, composta del docente ufficiale dell'insegnamento, che la presiede e da almeno un altro professore, o ricercatore, o cultore della materia. Qualora la Commissione sia composta dal Presidente e da due o più componenti, può articolarsi in sottocommissioni. Il Preside procede alla loro nomina all'inizio di ogni anno accademico, indicando i componenti supplenti. La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. Per l'approvazione dell'esame occorre un minimo di 18 fino ad un massimo di 30, cui può essere aggiunta la lode. L'esame può svolgersi sia tramite colloquio, sia tramite prova scritta. Le prove di esame sono pubbliche. Non esiste un numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni. Lo studente che si sia ritirato dall'esame può ripresentarsi all'appello successivo. I verbali di esame devono essere trasmessi alla Segreteria studenti dopo la chiusura dell'appello. Nella sessione invernale si possono sostenere tutti gli esami dei corsi del primo semestre, oltre che quelli degli anni precedenti. Ulteriori sessioni potranno autonomamente essere stabilite dal Consiglio di Corso di laurea, entro finestre prestabilite, al fine di non sovrapporre di norma gli esami alle lezioni. Sarà poi ogni singolo docente che a sua discrezione stabilirà il ricorso o meno a tali appelli straordinari. Gli esami saranno verbalizzati al completamento della prova finale. Lo studente dovrà presentare il libretto contenente il visto della segreteria che avvalora ufficialmente la possibilità di sostenere gli esami indicati.

Per quanto concerne l'attribuzione di ogni singolo esame alle sessioni ufficiali è stabilito che gli esami sostenuti dal 1 aprile al 31 luglio sono attribuiti alla sessione estiva; gli esami sostenuti nel periodo 1 agosto – 31 dicembre sono attribuiti alla sessione autunnale; gli esami sostenuti nel periodo 1 gennaio – 31 marzo sono attribuiti alla sessione invernale (salvo gli esami del primo semestre, che vengono attribuiti alla sessione estiva).

Art. 10. Prova finale per il conseguimento del titolo

La prova finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto sui temi relativi ai settori scientifico-disciplinari oggetto di studio, o, ad esempio, nella discussione di una relazione scritta di presentazione e commento dell'attività di tirocinio. Lo studente deve depositare in Segreteria studenti, entro i termini stabiliti, un apposito modulo, contenente l'indicazione del titolo della tesi di laurea, sottoscritto dal docente. Il Preside nomina un correlatore della tesi, su proposta del relatore. L'esame di laurea si svolge alla presenza di un'apposita Commissione. Le Commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai Presidenti delle strutture didattiche, e sono composte da almeno 7 docenti dell'Ateneo. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il Presidente della Commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Il voto con il quale il candidato si presenta alla prova finale per ottenere il punteggio di laurea dovrà essere calcolato sui crediti assegnati ai diversi insegnamenti, in modo che le attività formative sostenute incidano sul voto finale secondo il carico di lavoro, misurato in crediti, assegnato a ciascuna di esse.

La Commissione formula un giudizio espresso in centodecimi con possibilità di attribuire la distinzione della Lode. Le sessioni di laurea sono tre: sessione estiva, sessione autunnale e invernale. In futuro, il Corso di laurea per Esperti nei processi formativi potrà essere articolato, anche al fine di delineare più precisamente possibili sbocchi professionali, in alcuni piani di studio.

Art. 11. Norme per i trasferimenti

Il Consiglio di Facoltà è competente per il riconoscimento e l'accreditamento dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri Corsi di Laurea. In caso di trasferimento dello studente da altro Corso di laurea, questo può avere luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla Sede di provenienza, che certifichi gli esami sostenuti, con relativo voto ottenuto e crediti maturati. L'assegnazione all'anno di corso, il riconoscimento dei crediti e la convalida degli esami sostenuti sono comunque in relazione all'adeguamento del curriculum del Corso di laurea di provenienza a quello previsto per il Corso di laurea in Esperti nei processi formativi, al quale lo studente intende trasferirsi.

Per i trasferimenti dal medesimo Corso laurea di altra Università lo studente verrà assegnato allo stesso anno di corso, con la convalida degli esami sostenuti e l'obbligo eventuale di sostenere altri esami indicati come obbligatori nel Manifesto degli studi.